



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 25

IL 19 aprile 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 23 marzo 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo del 10/03/2023, pervenuto in data 13/03/2023, prot. n. 496, presentato dalla CUS Torino Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Riccardo D'Elicio, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 8/3/2023, Comunicato Top 10/14/GS, pubblicato in data 9/03/2023, con cui in relazione alla gara di Campionato di Eccellenza Top10, disputata in data 4/3/2023, Rugby Petrarca SSDARL v CUS Torino ASD, il giocatore e tesserato della stessa reclamante Sig. Emanuele De Lise è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 6.3.2023 al 26.3.2023 compresi), di cui due settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/01, lett. s), (colpisce un avversario mentre sta saltando), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/01 dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con reclamo pervenuto in data 13/03/2023, l'associazione CUS Torino Rugby impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe con sette diversi motivi di doglianza.

Con il primo motivo, l'associazione reclamante deduceva che non sussistesse alcuna volontà da parte del giocatore Sig. Emanuele De Lise di colpire l'avversario. In particolare, affermava che il proprio giocatore avrebbe avuto lo sguardo rivolto in aria verso il pallone fino al

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

momento dell'impatto con l'avversario, dimostrando la completa involontarietà dell'azione sanzionata, in quanto il Sig. De Lise non sarebbe stato in grado di prevedere né l'intervento, né la direzione del giocatore avversario del Petrarca Padova.

Con il secondo motivo, la stessa associazione sosteneva che il Sig. De Lise non sarebbe intervenuto sul giocatore avversario del Petrarca Padova, ma avrebbe solo cercato di ripararsi dall'impatto avvenuto per circostanze fortuite indipendenti dalla sua condotta.

Con il terzo motivo, il sodalizio reclamante affermava che dall'analisi dell'azione contestata si sarebbe dovuta evincere la natura fortuita dello scontro avvenuto in aria tra i giocatori n.8 del CUS Torino e n.13 del Petrarca Padova, prima con le ginocchia e poi con le loro teste, quale causa della caduta di quest'ultimo e non dal contatto con il giocatore n.1 del CUS Torino.

Con il quarto motivo, strettamente connesso con il precedente, il CUS Torino Rugby ASD affermava che senza lo scontro sopra descritto, il giocatore del Petrarca Padova probabilmente avrebbe proseguito la sua azione senza impattare sul n.1 del CUS Torino, mentre con il quinto motivo osservava che, a seguito dell'impatto, il giocatore del Petrarca Padova atterrava prima col gomito e poi con la spalla, ma non con il collo come descritto dal direttore di gara.

Con il sesto motivo, l'associazione reclamante osservava come il Sig. De Lise non avrebbe protestato dopo la sanzione dimostrando il rispetto per gli ufficiali di gara e, infine, con il settimo e ultimo motivo, rilevava che lo stesso De Lise non avesse subito altre sanzioni durante la stagione in corso, dimostrando di essere un giocatore non incline al gioco scorretto o violento.

Quale mezzo di prova di quanto articolato e dedotto venivano allegati files video dell'episodio che aveva determinato il provvedimento disciplinare impugnato.

Il sodalizio reclamante, quindi, concludeva chiedendo in applicazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 del Regolamento di Giustizia, l'annullamento o la riduzione la sanzione irrogata.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 14/3/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 23 marzo 2023.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

A detta camera di consiglio, compariva per il sodalizio reclamante, munito di delega del Presidente del CUS Torino, il Sig. Salvatore Fusco, dirigente dello stesso CUS, che illustrava il reclamo, evidenziando che non vi era stata volontarietà nell'azione sanzionata e insisteva per l'accoglimento delle già precisate conclusioni.

La Corte, all'esito della discussione, riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, il Sig. Alberto Favaro, il quale forniva chiarimenti sull'episodio oggetto di reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, si osserva come il video offerto in comunicazione dall'odierna reclamante, contenente immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto, non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara e risultante da referto arbitrale non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Pertanto, quanto affermato da parte reclamante, attinente a una diversa ricostruzione in fatto della vicenda si palesa sfornito di prova pur volendo, in astratto, prescindere dal valore del referto arbitrale.

Ciò posto, l'episodio *de quo* è stato oggetto di giudizio del direttore di gara e dal medesimo ricostruito e descritto nel proprio referto. Si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nello specifico, sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Alberto Favaro, nel referto ha scritto: *"A seguito di un calcio d'invio del gioco, il giocatore in questione, mai nella reale condizione di poter competere per il recupero della palla, correva verso il punto di caduta della*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*palla dove, continuando la sua corsa, colpiva in modo sconsiderato il n.° 13 del Petrarca, il quale aveva saltato ed era ancora "in volo" (con entrambi gli appoggi chiaramente staccati dal suolo, provocandone la caduta. Nella dinamica specifica dell'azione il giocatore n.° 1 del CUS Torino si trova in prossimità dell'area di caduta del pallone però decide di non saltare per contendere e, continuando la sua corsa, colpisce con la spalla il n.13 del Petrarca (in aria), il quale cade a terra con la parte superiore della schiena / collo".*

La Corte, inoltre, ha ritenuto di sentire lo stesso Sig. Favaro sull'episodio oggetto di reclamo, il quale forniva i seguenti chiarimenti: *"Sul calcio di rinvio alla ripresa del gioco, il giocatore n.1 del Cus Torino correva sul punto di caduta del pallone, dove si trovavano in aria due giocatori a contendersi il pallone, e ha toccato il giocatore avversario in aria che è caduto a terra".*

Considerato quanto sopra, le censure, tutte attinenti alla diversa ricostruzione in fatto dell'episodio sanzionato, come in precedenza spiegato, devono ritenersi non provate e, ad ogni modo, superate dal referto arbitrale quale fonte di prova privilegiata.

Inoltre, è doveroso osservare che dall'attenta analisi dei motivi di reclamo, risultino confermati i fatti così come dedotti nel referto arbitrale. Infatti, appare pacifico che il giocatore n.13 del Petrarca Padova fosse in aria e che il Sig. De Lise, che era corso sul punto di caduta del pallone, fosse rimasto a terra senza saltare, ma in prossimità del giocatore avversario che aveva saltato, colpendolo mentre non aveva nessun appoggio al suolo.

La Corte, quindi, ritiene che nella fattispecie concreta ricorrano gli elementi per la conferma del provvedimento impugnato, essendo presenti anche i presupposti per l'applicazione della recidiva di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento di Giustizia, che non è stata mai contestata nel reclamo proposto.

Al riguardo, si osserva come il settimo motivo di reclamo non sia sufficiente a escludere nel caso di specie l'applicazione della recidiva, in quanto parte reclamante al fine di far valutare la precedente condotta del tesserato fa riferimento solo alla stagione in corso, mentre ai fini della recidiva occorre considerare le ultime cinque stagioni sportive.

Il Collegio, inoltre, rileva che nel caso specifico la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nazionale nel minimo edittale ed inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva e, pertanto, ritenuto di non poter applicare le circostanze attenuanti, considerato anche che nel caso di specie non è stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 27/1, lett. a), del Regolamento di Giustizia, seppure nel referto si parli di caduta sulla "parte superiore della schiena / collo", in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene adeguata al caso di specie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27/1, lett. s), (colpisce avversario mentre sta saltando), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di tre settimane (dal 6/3/2023 al 26/3/2023 compresi) al giocatore e tesserato Sig. Emanuele De Lise;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 23 marzo – 11 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro